



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Città Metropolitana di Messina

ORDINANZA N. 43

Oggetto: Prevenzione degli incendi lungo le strade, nelle campagne e nei boschi
- dichiarazione di pericolosità - prescrizioni e divieti

IL SINDACO

Premesso che la stagione estiva comporta un alto rischio di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati, incendi di varia natura che apportano grave pregiudizio sia all'incolumità pubblica che al patrimonio boschivo e agricolo;

Vista la nota protocollo n. 49837 del 22/05/2020 introidata al protocollo n. 20227 del 25/05/2020 della Prefettura di Messina, avente oggetto "Campagna antincendio boschivo 2020 .

Accertata l'esigenza di ordinare a tutti i proprietari o possessori a qualsiasi titolo di terreni o lotti prospicienti le strade comunali, vicinali, vie, sentieri aperti al pubblico transito affinché venga prontamente rimossa la vegetazione incolta, erbacea e arbustiva, lungo i margini dei confini stradali;

Considerato che le attuali condizioni climatiche favoriscono l'insorgenza di focolai con l'elevato rischio di incendi e che, pertanto, si rende necessario richiamare la cittadinanza all'adozione di comportamenti atti a prevenire situazioni di potenziale rischio di innesco degli incendi;

Visto l'art. 50 e 54 del TU sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con b leg..vo 18 agosto 2000 n.267;

Viste le disposizioni statali vigenti in materia;

Riconosciuta la necessità di invitare i cittadini del proprio territorio al pieno rispetto dell'ambiente e della sicurezza altrui

ORDINA

1. a tutti i proprietari e/o possessori a qualsiasi titoli di boschi, terreni, lotti prospicienti le strade comunali, vicinali, vie o sentieri aperti al pubblico transito, di provvedere alla rimozione di ogni elemento e condizione che rappresentino pericolo per l'igiene e la pubblica incolumità, in particolare di procedere all'estirpazione di sterpaglie e cespugli nonché alla rimozione di quanto può essere combustibile;



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

Città Metropolitana di Messina

2. che tutti i residui provenienti dalla pulitura dovranno essere immediatamente allontanati dalle scarpate e dai cigli della strada e depositati, ove non è possibile distruggerli, all'interno della proprietà a distanza di sicurezza e non inferiori a metri cento dal ciglio o dalla scarpata delle strade;
3. dal 1 Giugno al 30 Settembre 2020 l'assoluto divieto di:
 - accensione fuochi in boschi o su aree pubbliche al di fuori degli spazi appositamente attrezzati o di gettare oggetti accesi nelle strade o nei luoghi di passaggio pubblico;

AVVERTE

- che i proprietari e i possessori a qualsiasi titolo di terreni ricadenti in tutte le predette fattispecie saranno ritenuti responsabili dei danni che si verificassero per la loro negligenza o per l'inosservanza alle prescrizioni impartite.
- che ad ogni cittadino incombe l'obbligo ad attenersi alle prescrizioni su esposte e a collaborare nelle attività di segnalazione ed intervento.
- Che l'art. 7 bis del D.lgs. 267/2000, come modificato dal D.L N° 50 /2003 convertito dalla Legge n° 116/2003, in base al quale la violazione alle Ordinanze adottate dal Sindaco sulla base di disposizioni di legge ovvero di specifiche norme regolamentari comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di €. 25,00 ad un massimo di €. 500,00, secondo la procedura prevista dalla legge n° 689/1981;
- che chiunque abbia notizia di un incendio nelle campagne o nei boschi ha l'obbligo di darne immediato avviso ai Comandi di Polizia Municipale (tel 0909790210) o ai Vigili del Fuoco (tel. 115) o al Corpo Forestale dello Stato (tel. 1515).

PARTECIPA

la presente a tutti i Comandi di Polizia presenti sul territorio e

DISPONE

la massima divulgazione e pubblicità

Dalla Sede Municipale li 26.05.2020



IL SINDACO
Dott. Roberto Materia